

Ordinanza sull'organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca

(Ordinanza sull'organizzazione del LPMR)

del 16 maggio 2002

Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF),

visti gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 3 dell'ordinanza del 13 gennaio 1993¹ sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l'organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) come pure i compiti e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 2 Organizzazione

¹ Il LPMR si compone dei dipartimenti seguenti:

- a. Materiali moderni, loro superfici e loro superfici di giunzione;
- b. Materiali e sistemi per il settore della costruzione e dell'ingegneria;
- c. Materiali e sistemi per la protezione del benessere del corpo umano;
- d. Tecnica dell'informazione, dell'affidabilità e della simulazione;
- e. Mobilità e ambiente;
- f. Logistica, controllo e marketing.

² I dipartimenti sono ripartiti in divisioni. Il direttore definisce in dettaglio la struttura organizzativa.

Art. 3 Direzione

¹ La direzione si compone del direttore, del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti.

² La direzione prende le decisioni concernenti i rapporti e le condizioni di lavoro del personale del LPMR, nella misura in cui queste non competano al Consiglio dei PF.

Art. 4 Il direttore

¹ Il direttore assume la responsabilità suprema della gestione del LPMR.

RS 414.165.1

¹ **RS 414.165**

² Egli:

- a. decide in merito alla pianificazione in materia di ricerca, sviluppo, servizio e insegnamento;
- b. decide in merito agli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e alla ripartizione dei fondi a disposizione;
- c. regola l'organizzazione e la suddivisione dei compiti in seno alla direzione;
- d. sottopone al Consiglio dei PF le sue proposte per l'assunzione del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti;
- e. emana direttive organizzative.

³ Il direttore decide in merito ad affari importanti ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 2 capoverso 2 dopo aver ascoltato le persone interessate e dopo averne discusso con gli altri membri della direzione.

Art. 5 I responsabili dei dipartimenti

¹ I responsabili dei dipartimenti dirigono il loro settore e rispondono nei confronti del direttore dell'organizzazione e delle attività svolte nel loro dipartimento.

² Essi preparano, in collaborazione con i capidivisione, gli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e le richieste dei fondi necessari da sottoporre al direttore.

³ Ai responsabili dei dipartimenti compete in particolare:

- a. lo sviluppo continuo delle attività strategiche chiave del loro dipartimento;
- b. il promovimento della collaborazione interdisciplinare con gli altri dipartimenti del LPMR come pure con istituti di ricerca esterni;
- c. la comunicazione e l'attuazione dei risultati di ricerca in particolare nell'insegnamento, nella pratica e nelle relazioni pubbliche;
- d. la fornitura a terzi dei servizi assunti dal LPMR.

⁴ Al responsabile del dipartimento Logistica, controllo e marketing compete in particolare:

- a. l'approvvigionamento di infrastrutture e di materiali del LPMR;
- b. la gestione efficiente ed ecologica delle risorse del LPMR;
- c. il promovimento e la coordinazione delle attività di relazioni pubbliche e di marketing.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 settembre 1993² sull'organizzazione del LPMR è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

16 maggio 2002

In nome del Consiglio dei PF

Il presidente: Francis Waldvogel

Il segretario generale: Sebastian Brändli